



Ufficio stampa

Rassegna stampa

4 novembre 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:claudio.rao@oua.it)

Avvocatura e riforma della giustizia nella costituzione e nell'ordinamento



PROGRAMMA

20 NOVEMBRE 2009

- Ore 09.00 Registrazioni
- Ore 09.30 Apertura dei Lavori
Indirizzi di salute Autorità Istituzioni e Associazioni Forensi
- Ore 11.00 Relazioni introduttive
- Ore 13.30 Colazione di lavoro

PRIMA SEDUTA - Ore 15.00 - 19.00

La riforma dell'ordinamento professionale. La modifica della parte II titolo IV nella giurisdizione

1. La riforma dell'ordinamento per una Nuova Avvocatura
2. L'Avvocato soggetto costituzionale
3. L'Avvocato garante delle tutele
4. Avvocatura e Sfida della qualità

Forum della Previdenza

Organizzato dalla Cassa di Previdenza Forense

21 NOVEMBRE 2009

SECONDA SEDUTA - Ore 9.00 - 13.00

Il Patto per la giustizia e il giudice laico

Ore 13.30 Colazione di lavoro

TERZA SEDUTA - Ore 15.00 - 19.00

Strumenti processuali e deleghe legislative

Dibattito e conclusioni

Chiusura dei Lavori

EVENTO ACCREDITATO CON 16 CREDITI FORMATIVI DEONTOLOGICI E ORDINAMENTALI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Devital Service
Devital Service S.p.A.
Piazza Wagner, 5 - 20145 Milano
Tel. 02.48.31.92.23 - Fax 02.48.31.33.53
E-mail: info@devital-service.com - www.devital-service.com

SEDE CONFERENZIALE

Hotel Cavalieri Hilton
Salone dei Cavalieri
Via Caciolo, 101 - 00136 Roma

Programma provvisorio dei lavori

VI Conferenza Nazionale dell'Avvocatura

Roma 20 - 21 novembre 2009

Hotel Cavalieri Hilton

**“AVVOCATURA E RIFORMA DELLA GIUSTIZIA NELLA COSTITUZIONE E
NELL'ORDINAMENTO”**

VENERDI' 20 NOVEMBRE

ORE 8.30 REGISTRAZIONE ISCRITTI

ORE 9.30 SALUTI DELLE AUTORITÀ E DELLE RAPPRESENTANZE ISTITUZIONALI

E FORENSI

- Sen. Avv. Renato SCHIFANI – Presidente del Senato della Repubblica
- Dott. Gianni LETTA – Sottosegretario Presidenza Consiglio dei Ministri
- On. Gianni ALEMANNO - Sindaco della città di Roma
- On. Roberta ANGELILLI – Vice Presidente del Parlamento Europeo
- Sen. Avv. Filippo BERSELLI – Presidente Commissione Giustizia del Senato
- Avv. Marco UBERTINI – Presidente della Cassa Nazionale Forense
- Avv. Alessandro CASSIANI – Presidente Consiglio Ordine Avvocati di Roma
- Dott. Giorgio SANTACROCE – Presidente della Corte d'Appello di Roma
- Dott. Luca PALAMARA – Presidente Associazione Nazionale Magistrati
- Dott.ssa. Marina CALDERONE – Presidente Comitato Unitario Professioni
- Avv. Guido DE ROSSI – Vice Presidente Federazione degli Ordini Forensi d'Europa
- Avv. Corrado DE MARTINI – Presidente dell'Unione Internazionale degli Avvocati
- Avv. Antonello CARBONARA – Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati de L'Aquila

SALUTI DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI NAZIONALI DELLE PROFESSIONI

- Not. Paolo PICCOLI – Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato
- Dott. Claudio SICILIOTTI – Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
- Ing. Giovanni ROLANDO – Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Intervento On. Avv. Angelino ALFANO – Ministro della Giustizia

Lectio Magistralis

“L'esaltante impegno per la Giustizia”

Dott. Ferruccio DE BORTOLI – Direttore Corriere della Sera – introduce e
presenta

S.E. Cardinale Julian HERRANZ – Presidente Emerito del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi

Riforma della Giustizia e Avvocatura Soggetto Costituzionale

Introduzione

- Avv. Maurizio de TILLA – Presidente Organismo Unitario Avvocatura Italiana
- Avv. Prof. Guido ALPA – Presidente del Consiglio Nazionale Forense

Relatori

- Avv. Prof. Annibale MARINI – Presidente Emerito della Corte Costituzionale

- Avv. Prof. Cesare MIRABELLI - Presidente Emerito della Corte Costituzionale
- Avv. Prof. Giovanni Maria FLICK – Presidente Emerito della Corte Costituzionale
- Avv. Prof. Aldo LOIODICE – Ordinario Diritto Costituzionale Università Bari
- Avv. Prof. Gian Franco RICCI – Ordinario Diritto Processuale Civile Università degli Studi di Bologna
- Avv. Prof. Giorgio ORSONI – Presidente Assemblea O.U.A.
- On. Avv. Gaetano PECORELLA – Già Presidente Commissione Giustizia Camera
- On. Avv. Vincenzo SINISCALCHI – Componente C.S.M.
- Avv. Celestina TINELLI – Componente C.S.M.
- On. Avv. Guido CALVI – Già Vice Presidente Commissione Affari Costituzionali del Senato

ORE 13.30 Colazione di lavoro

Le professioni in Europa – On. Andrea RONCHI - Ministro per le Politiche Europee

ORE 14.30 **L'Avvocatura attende la riforma dell'Ordinamento Forense**

Introduzione Sen. Avv. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI - Sottosegretario di Stato Ministero della Giustizia

Confronto tra i Rappresentanti dell'Avvocatura ed i Parlamentari
“Le professioni e la società”

Moderata Dott. Francesco GIORGINO – Caporedattore Tg1

PRIMO ROUND

- Avv. Renato BORZONE – Vice Presidente Unione Camere Penali Italiane
- On. Avv. Cinzia CAPANO – Responsabile Professioni Partito Democratico

SECONDO ROUND

- Avv. Giuseppe SILECI – Presidente AIGA
- Sen. Roberto CENTARO – Vice Presidente della Commissione Giustizia del Senato

TERZO ROUND

- Avv. Paolo GIUGGIOLI – Presidente Consiglio Ordine Avvocati Milano
- On. Avv. Pierluigi MANTINI – Componente Commissione Affari Costituzionali Camera

QUARTO ROUND

- Avv. Francesco MARULLO DI CONDOJANNI – Presidente Consiglio Ordine Avvocati di Messina
- On. Avv. Michele VIETTI – Presidente Vicario Gruppo UDC Camera

QUINTO ROUND

- Avv. Prof. Mauro PIZZIGATI – Presidente Unione Avvocati Triveneta
- Sen. Avv. Giuseppe VALENTINO – Relatore progetto di riforma forense al Senato

SESTO ROUND

- Avv. Francesco CAIA – Presidente Consiglio Ordine Avvocati Napoli
- On. Avv. Maria Grazia SILIQUINI – Relatrice Comm.ne Giustizia Camera progetti di legge sulla riforma delle professioni

SETTIMO ROUND

- Avv. Emmanuele VIRGINTINO – Presidente Consiglio Ordine Avvocati BARI
- Sen. Avv. Felice BELISARIO – Capogruppo al Senato Italia dei Valori

OTTAVO ROUND

- Avv. Antonio ROSA – Vice Presidente Unione Avvocati Triveneto
- Sen. Avv. Antonino CARUSO – Componente Commissione Industria Senato

NONO ROUND

- Avv. Ester PERIFANO – Segretario Generale ANF
- On. Avv. Enrico COSTA – Capogruppo PDL Commissione Giustizia Camera

DECIMO ROUND

- Avv. Antonio CONTE – Consigliere Segretario Consiglio Ordine Avvocati di Roma
- Sen. Avv. Luigi LI GOTTI – Responsabile Giustizia IDV

UNDICESIMO ROUND

- Avv. Sergio PAPARO – Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Firenze
- On. Avv. Anna Maria BERNINI – Portavoce Nazionale Vicario PDL

DODICESIMO ROUND

- Avv. Palma BALSAMO – Coordinatore Commissione Ordinamento professionale O.U.A.
- Sen. Andrea PASTORE – Presidente Commissione Parlamentare per le semplificazioni

TREDICESIMO ROUND

- Avv. Ettore TACCHINI – Presidente Unione Regionale Ordini Forensi della Lombardia
- On. Avv. Antonino LO PRESTI – Responsabile professioni PDL

FORUM DELLA PREVIDENZA**L'avvocatura attende l'approvazione della riforma della Previdenza forense**

Presiede e introduce: avv. Marco UBERTINI – Presidente Cassa Nazionale Forense

Coordina e modera Dott. Marino LONGONI – Condirettore Italia Oggi

Intervento del Sen. Maurizio Sacconi – Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

- Sen. Pasquale GIULIANO – Presidente Commissione Lavoro Senato
- Dott. Giovanni GEROLDI - Direttore Generale Politiche Previdenziali Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
- Dott. Alberto BRAMBILLA – Presidente Nucleo di valutazione Spesa Previdenziale
- On. Avv. Antonino LO PRESTI - Vice Presidente Comm.ne Parlamentare di controllo sull'attività degli Enti Previdenziali
- On. Cesare DAMIANO – Già Ministro Welfare
- Avv. Alberto BAGNOLI - Vice Presidente Vicario Cassa Forense
- Dott. Antonio PASTORE – Vice Presidente ADEPP
- Dott. Francesco ATTAGUILE – Presidente Cassa di Previdenza del Notariato
- Dott. Giovanni BATTAFARANO – BATTAFARANO – Segretario Generale Associazione Lavoro & Welfare
- **ORE 19 – Fine lavori**

SABATO 21 NOVEMBRE

ORE 9.30 – Avv. Antonio GIORGINO – Vice Presidente O.U.A. introduce e presenta

Lectio Magistralis**“Avvocatura e Costituzione”**

- Dott. Riccardo CHIEPPA – Presidente Emerito della Corte Costituzionale

PATTO PER LA GIUSTIZIA

AVVOCATURA E MAGISTRATURA – INDIPENDENZA E PARITÀ' DI RUOLI

Introduce avv. Luca SALDARELLI – Vice Presidente O.U.A.

Modera Dott. Gianni RIOTTA – Direttore de Il Sole 24 Ore

Invitato: On. Piero FASSINO

Relatori

- Dott. Gioacchino NATOLI – Vice Presidente ANM
- Dott. Agostino MEGALE – Segretario Confederale CGIL
- Dott. ssa Renata POLVERINI – Segretario Generale UGL
- On. Avv. Erminia MAZZONI – Parlamentare Europeo PDL
- On. Luciano VIOLANTE – Già Presidente della Camera dei Deputati
- Avv. Prof. Oreste DOMINIONI - Presidente UCPI
- Avv. Enrico SANSEVERINO – Presidente Consiglio Ordine Avvocati di Palermo
- Avv. Roberto RUSSO – Presidente Consiglio Ordine Avvocati di Firenze
- Prof. ssa Letizia VACCA – Consigliere C.S.M.
- On. Alfonso PAPA – Componente Commissione Giustizia Camera
- Dott.ssa Manuela ROMEI PASETTI – Presidente della Corte d'Appello di Venezia
- Dott. Mario BARBUTO – Già Presidente della Corte d'Appello di Torino
- Dott. Luigi FRUNZIO – Direttore Generale Penale Ministero della Giustizia
- Avv. Giuseppe IANNELLO – Presidente Unione Regionale Ordini Forensi della Calabria
- On. Lanfranco TENAGLIA – Responsabile Giustizia PD
- Avv. Mauro RONCO – Presidente Consiglio Ordine Avvocati di Torino
- Dott. Cosimo FERRI – Consigliere C.S.M.
- Avv. Emilio Nicola BUCCICO – Già Presidente CNF
- On. Avv. Jole SANTELLI – Vice Presidente Comm.ne Affari Costituzionali Camera
- On. Avv. Paola BALDUCCI – Responsabile Giustizia Verdi
- Dott. Valerio FRACASSI – Segretario Generale Movimento per la Giustizia

ORE 13.30 Colazione di lavoro

ORE 14.30 **IL GIUDICE LAICO**

Introduzione Sen. Giacomo CALIENDO – Sottosegretario di Stato Ministero della Giustizia
--

Modera: Dott. Victor CIUFFA – Direttore Specchio Economico

- Avv. Giuseppe CHIAIA NOYA – Coordinatore Dipartimento Ordinamento Giudiziario OUA
 - Avv. Gherardo CARACCIO – Presidente Unione Regionale Ordini Forensi del Piemonte
 - Dott. ssa Luisa NAPOLITANO – Consigliere C.S.M.
 - Avv. Lucio STRAZZIARI – Presidente Consiglio Ordine Avvocati di Bologna
 - Avv. Paolo VALERIO – Presidente FEDERMOT
 - Avv. Ignazio DE MAURO - Presidente Unione Ordini Forensi della Sicilia
 - Avv. Elisabetta RAMPELLI – Segretario Generale UIF
 - Avv. Francesco CERSOSIMO – Presidente Associazione Nazionale Giudici di Pace
 - Avv. Stefano SAVI – Presidente Consiglio Ordine Avvocati di Genova
- presenta il Congresso Nazionale Forense che si terrà a Genova dal 25 al 27 novembre 2010

LE RIFORME PROCESSUALI

Introduce e modera Avv. Giuseppe LEPORE – Segretario Generale Giunta Esecutiva Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana

LE DELEGHE LEGISLATIVE

- Avv. Carlo Maria ZUNIGA – Coordinatore Commissione Procedura Civile OUA
- Sen. Avv. Domenico BENEDETTI VALENTINI - Vice Presidente Commissione Affari Costituzionali Senato
- Dott.ssa Augusta IANNINI – Capo Ufficio Legislativo Ministero della Giustizia
- Avv. Prof. Salvatore PATTI – Ordinario di Diritto Privato Università “La Sapienza”
- Avv. Paolo NESTA – Consigliere Ordine Avvocati di Roma
- Avv. Renzo MENONI – Presidente Unione Nazionale Camere Civili
- Avv. Prof. Filippo LUBRANO – Presidente Associazione Avvocati Amministrativisti
- Avv. Prof. Fabio FRANCARIO – Ordinario Diritto Pubblico Università di Siena
- Avv. Prof. Franco TORTORANO – Presidente Unione Ordini Forensi della Campania
- Avv. Prof. Aldo DOLMETTA – Ordinario di Diritto Privato Università Cattolica Milano
- Avv. Andrea PASQUALIN – Ufficio Studi Unione Avvocati Triveneta
- Avv. Mauro RUBINO SAMMARTANO – Presidente Unione Camere Internazionali

LA RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO

- Avv. Luigi Ernesto ZANONI – Coordinatore Commissione Fisco OUA
- On. Avv. Maurizio LEO – Presidente Commissione Parlamentare di Vigilanza Anagrafe Tributaria
- Avv. Prof. Andrea AMATUCCI – Presidente UNCAT
- On. Avv. Ignazio MESSINA – Capogruppo IDV Commissione Finanze

Conclusioni

Avv. Prof. Guido ALPA – Presidente C.N.F.
Avv. Maurizio de TILLA – Presidente OUA

ORE 19 - Chiusura lavori

Scheda allegata

Confronto tra Avvocatura e Parlamentari

Le domande

- 1) La specificità della professione di avvocato giustifica una riforma dell'ordinamento forense separata dal riordino delle professioni?
- 2) Può rappresentare la riforma della professione di avvocato un efficace “progetto pilota” per il riordino delle professioni?

- 3) Quali sono i punti irrinunciabili della riforma della professione di avvocato?
- 4) Quali sono i valori che vanno tutelati nell'esercizio della professione di avvocato?
- 5) La modernità dell'organizzazione professionale comporta l'autonomia regolamentare delle istituzioni forensi?
- 6) La inderogabilità dei minimi di tariffa è strettamente legata alla qualità della prestazione e all'equità del corrispettivo per l'attività svolta?
- 7) La indipendenza dell'avvocato comporta necessariamente il ripristino del divieto del patto di quota lite?
- 8) 230 mila avvocati e scelte poco selettive impongono il numero chiuso all'Università e/o il numero programmato dall'Università alle Scuole forensi di formazione?
- 9) Deve essere iscritto all'albo solo chi svolge effettivamente e continuativamente la professione forense?
- 10) L'Europa consente la consulenza legale esclusiva. In senso concorrente con altre professioni è possibile la introduzione di siffatta consulenza riservata agli avvocati nell'ordinamento italiano?
- 11) La specializzazione può essere identificata in un'esclusiva professionale o in una ulteriore qualificazione dell'attività di avvocato?
- 12) Il diritto di tenere in tasca il certificato di abilitazione per un numero indefinito di anni per poi iscriversi all'albo può essere limitato con la previsione di un periodo circoscritto di anni (cinque, dieci) con successiva perenzione del relativo diritto?
- 13) È compatibile un ordinamento professionale che si alimenta con regole di "rigore nell'accesso" con la possibilità di iscriversi all'albo a qualsiasi età? Non sarebbe preferibile porre un limite di accesso a 50 anni?
- 14) Si è favorevole o si deve ancora attendere per la costituzione del "Consiglio Generale dell'Avvocatura" eletto da tutti gli avvocati per dare ulteriore forza alla categoria forense?

IL COMITATO ORGANIZZATORE

Giunta

Presidente	avv. Maurizio de Tilla
Vice Presidente	avv. Antonio Giorgino
Vice Presidente	avv. Luca Saldarelli
Segretario	avv. Giuseppe Lepore
Tesoriere	avv. Davide Monzani
Componenti	avv. Accursio Gallo
	avv. Renato Laviani
	avv. Augusto La Morgia
	avv. Barbara Lorenzi

Presidente Assemblea	avv. Giorgio Orsoni
Vice Presidente Assemblea	avv. Mario Coluzzi

Ufficio di Segreteria

avv. Eugenio Bisceglia
avv. Lorenza Bond
avv. Fiorella Ceriotti
avv. Fabio Pucci
avv. Francesco Zarba

Ufficio di Tesoreria

avv. Maria Isabella Celeste
avv. Francesco Missori
avv. Natale Zumbo

SOMMARIO

- Pag 2 CONFERENZA NAZIONALE AVVOCATURA: Locandina
- Pag 3 CONFERENZA NAZIONALE AVVOCATURA: Programma
- Pag 10 CONFERENZA AVVOCATURA: Riforma: conferenza dell'Oua (il denaro)
- Pag 11 PROFESSIONI: LE INTERVISTE PARALLELE/ Antonino Lo Presti (Pdl) e
Laura Froner (Pd)Professioni (italia oggi)
- Pag 13 MEDIAZIONE: Mediazione obbligatoria per le liti su condominio, locazione,
responsabilità medica, contratti bancari finanziari e assicurativi
(diritto e giustizia)
- Pag 15 MEDIAZIONE: (Consiglio dei ministri, relazione illustrativa dello schema di
D.Lgs in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e
commerciali, in attuazione dell'articolo 60 della legge 69/2009, approvato il
28 ottobre 2009) (diritto e giustizia)
- Pag 26 FALLIMENTI: Bancarotta con requisiti rigidi (il sole 24 ore)
- Pag 27 ANTIRICICLAGGIO : All'antiriciclaggio serve il nome (italia oggi)

IL DENARO

AVVOCATI

Riforma: conferenza dell'Oua

Appuntamento a Roma il 20 e 21 e novembre. De Tilla: attesi duemila professionisti

La riforma della professione forense dovrà essere condivisa senza colpi di mano e considerare la esigenze reali degli avvocati italiani: è il messaggio che verrà lanciato da Roma in occasione della sesta conferenza nazionale dell'avvocatura. La manifestazione – promossa dall'Organismo unitario dell'avvocatura (Oua, di cui è presidente Maurizio de Tilla) - avrà luogo all'Hotel Cavalieri Hilton venerdì 20 e sabato 21 novembre. Tema dei lavori: Avvocatura e Riforma della Giustizia nella Costituzione e nell'Ordinamento. Prevista la partecipazione di oltre duemila avvocati.

Riforma forense: la piattaforma proposta dall'avvocatura già definita. Dall'assise di Roma verrà proposta ufficialmente al legislatore, con l'obiettivo di arrivare a un testo condiviso, L'assemblea dei delegati dell'Oua, riunita a Bologna il 16 ottobre, ha infatti approvato il testo dei "Sette punti irrinunciabili per la riforma dell'ordinamento forense". Il documento si articola su elementi ben precisi. a partire dall'introduzione del numero chiuso all'università e dall'accesso programmato di 4 mila avvocati l'anno alle scuole di formazione forense. Si chiede anche maggiore rigore all'accesso con limite di 50 anni d'età e la validità del certificato di abilitazione di cinque anni. Indispensabile è poi la verifica con criteri oggettivi della continuità ed effettività nell'esercizio dell'attività professionale per mantenere l'iscrizione all'Albo. L'inderogabilità dei minimi tariffari è un altro caposaldo delle proposte Oua che chiede anche di ripristinare il divieto di patto del quota-lite rimesso in discussione dal cosiddetto "Pacchetto Bersani" e di prevedere l'esclusività della consulenza legale. L'Oua ribadisce inoltre il suo "no" alle società di capitale e con soci di solo capitale. Questa posizione è stata esposta dai vice presidenti dell'Oua, Antonio Giorgino e Luca Saldarelli, alla riunione organizzata sabato 17 ottobre, presso il Consiglio nazionale forense, con i consigli degli Ordini degli avvocati di tutta Italia e con le associazioni forensi. "Il documento comune finale dell'assemblea con il Cnf - spiega de Tilla - ha recepito le linee essenziali dei "Sette punti irrinunciabili per riforma forense", lanciati dall'Oua. Bisogna ristabilire l'inderogabilità dei minimi tariffari, ripristinare il divieto di patto quota-lite, prevedere l'esclusività della consulenza legale e non ammettere le società di capitale e con soci di solo capitale". L'obiettivo è ridare concrete prospettive professionali alle toghe italiane e ribadire il prestigio dell'avvocatura. "La riforma — evidenzia il presidente dell'Oua de Tilla - deve raccogliere le proposte condivise di tutta l'avvocatura, senza colpi di mano e cedimenti, una riforma incompleta è un pericolo da scongiurare. Il testo unificato in discussione al Senato - aggiunge - deve respingere le ingerenze esterne, come quelle dell'antitrust, e varare una legge su quei "Sette punti" che per oltre 200 mila avvocati sono irrinunciabili. La prossima conferenza nazionale dell'avvocatura, che si tiene a Roma il 20 e 21 novembre, è il luogo deputato per dare uno sbocco positivo a questo lungo e tortuoso iter". La conferenza di Roma, insomma, vuole essere la sede di un confronto diretto dell'avvocatura italiana con il governo, i partiti di maggioranza e di opposizione, con le forze politiche, con i parlamentari, le istituzioni, il Csm e la magistratura. *Leone Di Segno*

ITALIA OGGI

Tra passato e futuro

LE INTERVISTE PARALLELE/ Antonino Lo Presti (Pdl) e Laura Froner (Pd)Professioni

La riforma delle professioni si trova di fronte a un bivio. A questo punto è ancora possibile un intervento organico o andranno divise le sorti delle professioni ordinistiche da quelle non regolamentate?

Laura Froner (Pd). Mi sembra inevitabile separare i percorsi legislativi. Le problematiche del riordino delle professioni ordinistiche sono molto complesse e contrastate. Coinvolgere in questa vicenda le nuove professioni può significare sprecare la legislatura. Siamo tutti d'accordo che il vecchio percorso attraverso il quale le professioni, di volta in volta emergenti, venivano regolamentate attraverso l'istituzione di ordini o albi è oggi precluso. Il modello per i non regolamentati può essere perciò solo quello delle associazioni professionali, un modello nuovo, di tipo europeo, che ha bisogno evidentemente di un esame specifico.

Nino Lo Presti (Pdl). Le professioni ordinistiche, secondo l'indirizzo politico del governo e delle maggioranze di centrodestra reso noto all'inizio della legislatura e ribadito ultimamente dal ministro Alfano, andranno riformate singolarmente o, ancora meglio, per comparti. Così come sta avvenendo per l'avvocatura, la cui riforma sarà presto approvata dal senato. Per le professioni non regolamentate il dlgs 2006, attuativo della direttiva qualifiche, ha già svolto un importante lavoro ricognitivo. Si tratta di evitare confusione tra le non regolamentate e quelle ordinistiche, con riguardo soprattutto alle competenze. Per il resto non vedo altri problemi sulla strada delle riforme delle professioni.

Da 15 anni i tentativi di riforma delle professioni avanzati sia dal centrodestra che dal centrosinistra hanno presentato un impianto duale rispetto ai due diversi ambiti professionali. Rimane ancora questa la prospettiva?

Froner. Alcuni esponenti delle professioni ordinistiche sembrano convinti che solo le loro attività possano fregiarsi del titolo professionale. Ma se noi leggiamo le più recenti sentenze del Tar Lazio sul contenzioso sorto a proposito della registrazione delle associazioni professionali, possiamo rilevare una posizione diversa; la stessa esigenza può essere ritrovata nelle norme italiane e in quelle europee. Partendo dall'assunto che nessuno vuole porre in discussione l'esistenza degli ordini professionali, se si vogliono regolamentare le nuove professioni non si intravede altra strada che due distinti regimi. Insomma, un sistema duale.

Lo Presti. Il sistema duale era la soluzione obbligata per tentare la riforma di tutte le professioni in un unico provvedimento. Alla riforma degli avvocati seguirà quella dei consulenti del lavoro, delle professioni tecniche, sanitarie ecc. Saranno le professioni a fare proposte e il parlamento a esaminarle e approvarle, verificando che esse siano in linea con le direttive europee e soprattutto con la nostra Costituzione. Dopo aver riformato le professioni ordinistiche, ci porremo il problema su come intervenire sulle professioni non regolamentate.

La relatrice, on. Siliquini, sembra interessata prevalentemente alla tutela delle professioni ordinistiche. D'altra parte, cresce il numero delle professioni non regolamentate. Quali risposte potrà ricevere questa categoria rispetto alle istanze avanzate?

Froner. Non so se i dati che circolano sulle professioni non regolamentate siano totalmente attendibili, una cosa però è facilmente percepibile: è un fenomeno in forte espansione che riguarda gli aspetti più innovativi dell'economia. Per esempio l'Ict. L'Italia non può permettersi di lasciare nel Far West questo mondo, tanto

più alla vigilia del recepimento della Bolkenstein. È irragionevole costringere all'anarchia un mercato di servizi professionali qualificati e decisivi per fare crescere in Italia l'economia della conoscenza. Riguardo alle possibili risposte, rimando alla mia proposta di legge, certamente perfettibile, che si pone questo obiettivo.

Lo Presti. Questa domanda mi offre l'occasione per chiarire un concetto. Non ha senso pretendere di regolare con legge quadro i principi comuni a tutte le professioni ordinistiche, quando, come hanno fatto gli avvocati e stanno facendo altre professioni, ciascuno presenterà un proprio progetto di riforma. Che senso avrebbe, per esempio, regolare la forma associativa con o senza soci di capitale, quando solo alcune professioni hanno una struttura organizzativa, un'articolazione e competenze che consentirebbero l'ingresso del capitale, mentre altre non ce l'hanno o difficilmente sarebbero disposte ad accogliere la novità. Stesso discorso vale per i principi deontologici che divergono da professione a professione. E poi non si è mai vista una legge quadro che non preveda deleghe per l'attuazione dei principi. Cosa, appunto, che i professionisti non vogliono! E sulla società di capitali bisogna dire che, in ogni caso, ci vorrebbe una delega al governo per disciplinare il regime fiscale, altrimenti c'è il rischio di ripetere l'errore delle società tra avvocati del 2001.

L'art. 26 del dl 206/2008 ha avviato il percorso di registrazione delle associazioni professionali dei non regolamentati. Alcuni spingono per una modifica, o anche una completa cancellazione, di questo articolo, come richiesto per esempio dagli ordini professionali. Lei cosa ne pensa? Non si tratterebbe di un passo indietro?

Froner. Lo riterrei veramente un passo indietro. L'art. 26 è propedeutico alla partecipazione dell'Italia ai tavoli europei che definiranno i profili e i contenuti delle diverse attività professionali. Rinunciare alla registrazione delle associazioni, prevista dall'art. 26, significa escludere il nostro paese da questo percorso per tutte le professioni non regolamentate, con danni evidenti per l'Italia, particolarmente nei settori più innovativi. Spero perciò che i rappresentanti del mondo ordinistico non spingano in questo senso: in caso contrario dimostrerebbero un'ottica ristretta e corporativa che non appartiene alle professioni italiane.

Lo Presti. L'art.26 non si può modificare. Occorrerebbe una legge e non mi pare che sussistano le condizioni per vararla. Tra l'altro, non vedo alcun pericolo da questo articolo per le professioni ordinistiche. Una previsione analoga era contenuta, se non ricordo male, nel progetto di riforma Vietti e in altri progetti sia di destra che di sinistra.

La crisi economica non ha colpito solo le imprese e i lavoratori dipendenti, ma anche le professioni, in particolare i giovani professionisti, per i quali non sono previsti ammortizzatori sociali. Quali proposte possono essere avanzate su questo fronte?

Froner. Va aperto un tavolo di confronto. Ho sentito diverse proposte: dall'estensione della garanzia fidi ai professionisti all'istituzione di un fondo di rotazione per giovani, finalizzato all'inizio dell'attività, all'introduzione di crediti d'imposta mirati. Nello specifico, per i non regolamentati resta aperto l'enorme problema della previdenza, sul quale sta lavorando la commissione XI, e che sarebbe utile diventasse un emendamento in Finanziaria. Tornando ai giovani, mi piacerebbe una norma che, per gli incarichi pubblici sopra una certa cifra, imponesse di affiancare all'incaricato «senior» un giovane professionista.

Lo Presti. Questo, per esempio, potrebbe essere un classico settore di intervento delle regioni, nell'ambito della potestà legislativa concorrente prevista dall'art.117 della Costituzione. Cosa che stanno facendo alcune regioni italiane, come la Toscana, con forme di sostegno in favore dei giovani per l'apertura di nuovi studi professionali. In ogni caso, lo stato deve fare la sua parte e, per quanto mi riguarda, chiederò al governo, già dalla prossima Finanziaria, di estendere ai professionisti le misure che dovrebbero essere previste in favore delle piccole e medie imprese. Come, per esempio, sgravi fiscali, contributivi o agevolazioni per l'accesso al credito. *Antonio Ranalli*

DIRITTO E GIUSTIZIA

Mediazione obbligatoria per le liti su condominio, locazione, responsabilità medica, contratti bancari finanziari e assicurativi

Liti su condominio, locazione, responsabilità medica, contratti bancari finanziari e assicurativi: dal giudice si va solo dopo la mediazione. Prima di poter avviare un giudizio civile in Tribunale bisognerà, infatti, tentare la via della conciliazione. Mentre in tutte le altre materie la mediazione sarà esperibile su volontaria scelta delle parti, o su invito del giudice, che nel corso, di un processo, ritenga possibile trovare, entro centoventi giorni, una conciliazione tra le parti con l'aiuto di un mediatore. Lo prevede lo schema di decreto legislativo (qui leggibile come documento correlato) approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri e ora all'esame delle commissioni parlamentari competenti per poi tornare a Palazzo Chigi per il via libera definitivo. La mediazione delle controversie civili e commerciali è il nuovo istituto giuridico messo a punto dal ministro della Giustizia Angelino Alfano in attuazione di una delle deleghe date al Governo per la riforma del processo civile (articolo 60 della legge 69/2009). Lo scopo? «*Deflazionare il sistema giudiziario italiano – spiega il Guardasigilli – rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare un nuovo ritardo*». Tuttavia la riforma della conciliazione – ne è convinto il Consiglio nazionale forense – si può ancora migliorare: niente nullità del contratto tra legale e assistito quando l'avvocato non avvisa l'assistito sulla possibilità di conciliare, ma illecito disciplinare. E ancora: proposta di conciliazione del mediatore solo se entrambe le parti sono d'accordo e regime ordinario sulle spese processuali.

Guardare al futuro. La mediazione – puntualizza una nota di Via Arenula – non mira a individuare “*il colpevole e l'innocente*” e non valuta la situazione solo in riferimento al passato – come invece accade nella controversia giudiziaria – ma punta risolvere il presente con uno sguardo al futuro.

Come funziona. La procedura conciliativa si articola in due *step*: nella prima fase (definita “*facilitativa*”) il mediatore – soggetto professionale e terzo – aiuta le parti a trovare un accordo amichevole. Quando però il tentativo finisce con un nulla di fatto inizia il secondo stadio (detto “*aggiudicativo*”): il mediatore formula una proposta di conciliazione che può essere accettata o rifiutata. Rifiuto che si ripercuote inevitabilmente sul giudizio ordinario, perché chi non intende seguire la via indicata dal mediatore e davanti al Tribunale otterrà lo stesso risultato, anche se vince in giudizio, dovrà accollarsi le spese del processo comprese quelle sostenute dalla controparte. Ma non è tutto: la responsabilità aggravata per lite temeraria sarà sanzionata con una multa corrispondente all'entità del contributo unificato dovuto per quella tipologia di causa. Somma che verrà versata nel Fondo unico Giustizia. Se la mediazione, invece, dovesse andare a buon fine, l'accordo sarà omologato dal giudice e diverrà esecutivo.

Tempo. Quattro mesi in tutto per chiudere la conciliazione ed evitare il processo: centoventi giorni che non incidono sul calcolo del termine per ottenere l'indennizzo previsto dalla legge Pinto (la 89/2001) per l'eccessiva durata del giudizio.

Class action. Quando viene esercitata l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori

prevista dall'articolo 140bis del codice del consumo, di cui al D.Lgs 206/05 e successive modifiche, *«la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito».*

Struttura. Gli ordini professionali potranno costituire organismi di conciliazione nelle materie di loro competenza. Il ruolo chiave sarà quindi quello del mediatore che dovrà essere un professionista con requisiti di terzietà. L'organismo dove il "conciliatore" presta la sua opera sarà vigilato dal ministero della Giustizia.

Sgravi. Previsto, inoltre, un credito d'imposta fino a cinquecento euro, a copertura dell'indennità pagata dalle parti al mediatore.

Avvocatura. Alcuni aspetti dello schema del decreto delegato sono da condividere, altri da ripensare e certi da modificare radicalmente. Le osservazioni (qui leggibili come documento correlato) – precisa **Guido Alpa presidente del Consiglio nazionale forense** nella lettera che ha inviato alle commissioni parlamentari che devono dare il parere sul D.Lgs – messe a punto dalla Commissione per lo studio della riforma del processo civile e approvate dal *plenum* del Cnf nella seduta dello scorso 30 ottobre hanno l'obiettivo di migliorare il testo. A non convincere gli avvocati sono oltre, alla nullità del contratto per il legale che non segnala al cliente la possibilità di risolvere stragiudizialmente la propria controversia, la norma che prevede che il tentativo di conciliazione possa inserirsi nel corso del procedimento giudiziale in qualsiasi momento provocando rallentamenti dello stesso e possibili lesioni al diritto delle parti a una tutela celere ed effettiva. Dubbi anche sulla disposizione che prevede il tentativo di conciliazione obbligatoria per gli arbitrati perché si tratta di procedimenti privati, per loro natura celeri. Da ripensare poi l'elenco delle controversie sottoposte a mediazione obbligatoria: il Cnf, infatti, riscontra una certa disomogeneità. L'**Associazione nazionale forense** propone, al contrario, che vengano definiti con più esattezza gli oneri del tentativo di conciliazione. Perché sottolinea Ester Perifano segretario dell'Anf *«il costo della conciliazione obbligatoria e facoltativa rimane a carico delle parti, salvo che non sia poi regolato diversamente nelle definizioni del successivo, eventuale giudizio».* (**cri.cap**)

DIRITTO E GIUSTIZIA

(Consiglio dei ministri, relazione illustrativa dello schema di D.Lgs in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali, in attuazione dell'articolo 60 della legge 69/2009, approvato il 28 ottobre 2009)

Relazione illustrativa

Articolo 1 (Definizioni)

L'articolo 1 contiene alcune definizioni di concetti ricorrenti nell'articolato, al fine di delimitare la materia di intervento del decreto legislativo rispetto a fenomeni contigui quali la conciliazione giudiziale e l'arbitrato, oltre che per garantire una migliore leggibilità del testo.

Alla lettera a), viene in primo luogo offerta una definizione del concetto di mediazione. La legge-delega n. 69 del 2009 non prevede una struttura rigida e predeterminata della mediazione civile e commerciale, ma si affida principalmente all'esperienza autoregolata di quei soggetti pubblici e privati che, negli ultimi anni, hanno dato vita - nel contesto della conciliazione societaria di cui agli articoli 38-40 del d. lgs. n. 5 del 2003, ma anche in forme più spontanee - a esperienze di mediazione stragiudiziale di buon successo e che possono pertanto costituire il punto di riferimento per l'intervento del legislatore delegato. Per tale ragione, nella definizione di mediazione si sottolinea anzitutto che la denominazione attribuita all'attività svolta, dalle parti, da coloro che la esercitano o da altre fonti normative, è irrilevante, posto che la moderna mediazione non si lascia irridire in formule che in realtà colgono del fenomeno solo aspetti parziali.

L'elemento caratterizzante è invece dato dalla finalità di assistenza delle parti nella ricerca di una composizione non giudiziale di una controversia.

Per controversia è da intendersi la crisi di cooperazione tra soggetti privati, risolubile non soltanto attraverso la netta demarcazione tra torti e ragioni di ciascuno, ma anche per mezzo di accordi amichevoli che tendano a rinegoziare e a ridefinire gli obiettivi, i contenuti e i tempi del rapporto di cooperazione, in vista del suo prolungamento, e non necessariamente della sua chiusura definitiva. Già nella definizione iniziale viene pertanto esplicitata l'opzione per una mediazione che sappia abbracciare contemporaneamente forme sia facilitative che aggiudicative. Alle forme facilitative è anzi assegnata una certa preferenza (v. anche gli articoli 8 e 11), in virtù della loro maggiore duttilità rispetto ai reali interessi delle parti e della conseguente loro maggiore accettabilità sociale.

I mezzi utilizzati per giungere alla composizione sono dunque tendenzialmente irrilevanti, anche se la terzietà e l'imparzialità del soggetto che svolge la mediazione restano elementi imprescindibili.

La lettera b) definisce il concetto di conciliazione, intesa come esito positivo dell'attività di mediazione.

La lettera c) definisce l'organismo abilitato a svolgere la mediazione e precisa che tale abilitazione spetta a enti pubblici e privati, privi tuttavia dell'autorità di imporre una soluzione in termini vincolanti. Tale precisazione, ripresa da alcuni strumenti normativi internazionali, è utile a ribadire la natura informale e primariamente facilitata dell'attività di mediazione svolta dagli organismi di cui al decreto, ma soprattutto serve a distanziarla da forme arbitrali o pararbitrali di decisione della controversia.

La lettera d) definisce infine il registro degli organismi di conciliazione. In linea con la legge-delega e riprendendo l'esperienza della conciliazione societaria, si è scelto di riservare la mediazione a organismi dotati di un'abilitazione pubblica e soggetti alla vigilanza del Ministero della giustizia (v. articolo 16). A tal fine il decreto legislativo rimanda a un decreto ministeriale, che dovrà istituire un registro degli organismi abilitati, salvo affidare, fino a quella data e senza soluzioni di continuità, i compiti descritti al già esistente registro della conciliazione societaria, istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Nel testo, il rinvio al registro è dunque indifferentemente operato a quello già esistente e a quello da istituire.

Articolo 2 (Controversie oggetto di mediazione)

L'articolo 2, comma 1 chiarisce - in linea con la delega (articolo 60, comma 3, lettera a), della legge n. 69 del 2009) e

con la normativa comunitaria (articolo 1, comma 2 della direttiva dell'Unione europea n. 52/2008) - che la mediazione ha per oggetto diritti di cui le parti possano disporre. A tale enunciato, del resto, corrisponde il limite generale dell'ordine pubblico e del rispetto delle norme imperative di cui fanno menzione gli articoli 12, comma 1, e 14, comma 2, lettera c).

Al comma 2 è poi precisato che la procedura di mediazione disciplinata dal decreto non esclude il ricorso a istituti già ampiamente sperimentati nella pratica, che consentono di giungere alla composizione di controversie su base paritetica o attraverso procedure di reclamo disciplinate dalle carte di servizi, ma che si differenziano dalla mediazione per il mancato intervento di organismi terzi e imparziali.

Articolo 3 (Disciplina applicabile e forma degli atti)

L'articolo 3 regola la disciplina applicabile al procedimento di mediazione.

In linea con i principi di delega, che a loro volta fanno rinvio sul punto alla normativa comunitaria e alla disciplina della conciliazione societaria, la scelta di fondo, calata nei **commi 1 e 2**, è stata quella di valorizzare le esperienze autoregolative e di minimizzare l'intervento statale nella disciplina del concreto esercizio dell'attività di mediazione. Quest'ultima è pertanto disciplinata in modo prevalente dal regolamento privato, di cui ciascun singolo organismo deve dotarsi e che deve essere depositato presso il Ministero della giustizia all'atto dell'iscrizione al registro (articolo 16, comma 3). I limiti che l'articolo 3 pone alla potestà regolamentare degli organismi si riducono al rispetto del dovere di riservatezza, poi disciplinato in modo analitico nell'articolo 9, e del dovere di imparzialità del mediatore rispetto al singolo affare trattato.

Al comma 3 si precisa poi che gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.

Il comma 4 infine recepisce il principio di cui all'articolo 60, comma 3, lettera i) della legge-delega, prevedendo la possibilità di esercitare la mediazione secondo modalità telematiche, affidando al regolamento dell'organismo la disciplina più analitica di tali modalità. Anche il ricorso alla telematica si inserisce nel quadro della semplificazione e deformalizzazione dell'attività di mediazione, che costituisce una delle leve su cui fare maggior affidamento per la diffusione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

Articolo 4 (Accesso alla mediazione)

L'articolo 4 delinea innanzi tutto le modalità di avvio del procedimento di mediazione, che si articolano in una semplice domanda da depositare, e dunque da porre per iscritto, presso la segreteria di un organismo inserito nel registro di cui all'articolo 16.

Deliberatamente, non si stabilisce un criterio di competenza in senso proprio, così da evitare una impropria giurisdizionalizzazione della sequenza che avrebbe alimentato contrasti e imposto criteri per la risoluzione dei conflitti. Le parti saranno così libere di investire, concordemente o singolarmente, l'organismo ritenuto maggiormente affidabile. Qualora, rispetto alla stessa controversia, vi siano più domande di mediazione, si è optato per un criterio selettivo oggettivo, e di piana applicazione, quale quello della prevenzione: il procedimento di mediazione si svolgerà davanti all'organismo presso cui è stata depositata la prima domanda. Questo spiega anche perché si è scelto di imporre alla domanda la forma documentale (o quanto meno documentata da apposito processo verbale, ove il regolamento dell'organismo lo preveda).

Il descritto requisito formale minimo garantisce certezza anche ai diversi, ulteriori e delicati fini del regime di impedimento della decadenza di cui all'articolo 5, e di interruzione e sospensione della prescrizione.

Si è previsto, con finalità di garanzia, che, per l'applicazione del criterio di prevenzione, si deve fare riferimento alla necessaria ricezione della comunicazione della domanda depositata.

La regola della prevenzione evita quindi la scelta di criteri più prettamente processuali, quale quello della sede o residenza della parte chiamata in mediazione, ovvero quello opposto. Ognuna di queste ipotesi avrebbe comunque alimentato - nonostante l'apparente semplicità - dannosi contrasti interpretativi (si pensi alla residenza o sede ritenute fittizie). E avrebbe altresì implicato inconvenienti non trascurabili: ad esempio, il "foro del convenuto" avrebbe costretto alcune categorie di soggetti, che oggi godono di un regime protettivo di competenza, quali i consumatori, a recarsi necessariamente presso l'avversario; ovvero, avrebbe impedito alla parte di optare per organismi ritenuti più affidabili anche se con sede viciniora ma differente da quella propria o della propria residenza, senza contare che, in alcune materie, gli organismi ben difficilmente conosceranno una distribuzione così capillare da riprodurre la competenza degli uffici giudiziari.

Il secondo comma dell'articolo mira poi a risolvere un problema connesso: quello della individuazione della controversia. Si fa riferimento alle parti, all'oggetto e alle ragioni della pretesa, per delineare una cornice più snella rispetto a quella della domanda giudiziale, in quanto riferibile a una contesa che investa un rapporto fonte di possibili

plurime cause. Allo stesso tempo, si è dovuto precisare quel contenuto minimo che risultasse coerente con le anticipate ricadute sulla prescrizione e decadenza.

Infine, l'ultimo comma dell'articolo 4, affronta il delicato tema degli obblighi di informazione dell'avvocato (articolo 60, comma 3, lettera n), della legge n. 69/2009) cui eventualmente la parte si sia rivolta per esaminare la fattispecie litigiosa che la coinvolge.

Si evidenzia l'importanza di tale obbligo imponendo un'informativa specifica e scritta, abbinata a quella sulle agevolazioni fiscali di cui la parte in mediazione può usufruire.

L'avvocato dovrà informare la parte nel primo contatto, anche in anticipo rispetto al formale conferimento dell'incarico. La sanzione per l'omessa informativa è stata individuata nella nullità del contratto concluso eventualmente con l'assistito, rafforzata dall'obbligo di allegare il documento, sottoscritto, all'atto del giudizio in ipotesi instaurato. Si tratta di una nullità di protezione che non si riverbera sulla validità della procura, in linea con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Secondo la Suprema Corte, infatti, la procura alle liti, come atto interamente disciplinato dalla legge processuale, è insensibile alla sorte del contratto di patrocinio la cui nullità non toglie quindi al difensore lo *ius postulandi* attribuito con la procura.

In tal modo, inoltre, si è evitato sia di indebolire la previsione lasciandola presidiata dal solo vincolo disciplinare a rispettare i doveri imposti *ex lege* sia di prevedere una improcedibilità della domanda medesima, che sarebbe andata a danno della stessa parte a favore della quale è introdotta la previsione.

In aggiunta, il giudice informerà la parte non avvisata della possibilità di avvalersi della mediazione.

Articolo 5 (Condizione di procedibilità e altri rapporti con il processo)

Nell'articolo 5 sono regolati i rapporti tra il procedimento di mediazione e l'eventuale processo civile relativo alla medesima controversia su cui si è svolta o si svolge la mediazione.

Il comma 1 configura la mediazione, rispetto ad alcune materie, come condizione di procedibilità. Lo schema seguito è quello già sperimentato nelle controversie di lavoro, agli articoli 410 ss. del codice di procedura civile, o nelle controversie agrarie, ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203. La parte che intende agire in giudizio ha l'onere di tentare la mediazione e il giudice, qualora rilevi - su eccezione di parte nella prima difesa o d'ufficio entro la prima udienza - che la mediazione non è stata tentata o che non è decorso il termine massimo per il suo completamento, fissa una nuova udienza dopo la scadenza del termine massimo per la mediazione, onde consentirne lo svolgimento. Se poi la mediazione non è ancora iniziata, il giudice deve altresì assegnare un termine per la presentazione della domanda a un organismo iscritto. Rispetto al modello del processo del lavoro, si è preferito non prevedere la sospensione del processo, ma un suo semplice differimento, atteso lo sfavore che il legislatore degli ultimi anni rivolge verso l'istituto della sospensione. La sospensione è del resto anche più dispendiosa per le parti, che possono dover riassumere il processo dopo la cessazione della causa sospensiva.

Il comma 1 intende così allargare a una vasta serie di rapporti la condizione di procedibilità, sul presupposto che solo una simile estensione possa garantire alla nuova disciplina una reale spinta deflattiva e contribuire alla diffusione della cultura della risoluzione alternativa delle controversie.

Al riguardo, occorre rammentare che la Corte costituzionale ha più volte giudicato legittimo il perseguimento delle finalità deflattive, realizzato attraverso il meccanismo della condizione di procedibilità. Si tratta, infatti, di una misura che, senza impedire o limitare oltremodo l'accesso alla giurisdizione, si limita a differirne l'esperimento, imponendo alle parti oneri obiettivamente non gravosi e volti anzi a dare soddisfazione alle loro pretese in termini più celeri e meno dispendiosi (Corte cost. 13 luglio 2000, n. 276, Corte cost. 4 marzo 1992, n. 82 e in relazione al giusto processo Corte cost. 19 dicembre 2006, n. 436).

La condizione di procedibilità si pone perfettamente in linea con le direttive della legge-delega, laddove stabilisce (articolo 60, comma 3, lettera a) che la mediazione non può precludere l'accesso alla giustizia: essa realizza dunque quel punto di equilibrio tra diritto d'azione *ex* articolo 24 Cost., da un lato, e interessi generali alla sollecita amministrazione della giustizia e al contenimento dell'abuso del diritto alla tutela giurisdizionale, dall'altro, più volte richiesto dalla Corte costituzionale per affermare la legittimità di simili interventi normativi.

In aggiunta, va sottolineato che numerosi articoli del testo pongono l'accento sulla mediazione facilitativa, vale a dire su una forma di mediazione nella quale il mediatore non è, a differenza del giudice, vincolato strettamente al principio della domanda e può trovare soluzioni della controversia che guardano al complessivo rapporto tra le parti. Il mediatore non si limita a regolare questioni passate, guardando piuttosto a una ridefinizione della relazione intersoggettiva in prospettiva futura. Si pensi ai contratti bancari, in cui il cliente ha spesso la necessità non soltanto di vedersi riconoscere competenze negategli dall'istituto creditizio, ma anche di rinegoziare il complessivo rapporto bancario in tutti i suoi molteplici aspetti. O ancora, si faccia l'esempio dei rapporti condominiali, in cui la coesistenza forzata dei comproprietari consiglia, se non addirittura impone, la ricerca di soluzioni facilitative, che consentano in ogni caso di

riavviare la convivenza condominiale al di là della decisione del singolo affare.

Tale impostazione, che connota fortemente la mediazione disciplinata dal decreto, è di grande ausilio anche per giustificare una condizione di procedibilità a largo raggio, in particolare per garantire che tale limitazione del diritto di azione sia realmente efficace in chiave deflattiva. Una mediazione in cui la definizione complessiva del rapporto tra le parti è incentivata si presenta, infatti, assai più appetibile per le parti, consentendo loro non soltanto un'abbreviazione dei tempi, ma anche di conseguire risultati che il processo è inidoneo ad assicurare.

Nella scelta delle materie rispetto alle quali la mediazione è condizione di procedibilità, due sono stati i criteri-guida seguiti.

In primo luogo, si sono prescelte quelle cause in cui il rapporto tra le parti è destinato, per le più diverse ragioni, a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione aggiudicativa della singola controversia. Oltre al condominio, di cui si è già detto, si è fatto riferimento anzitutto ad alcuni contratti di durata per i quali la condizione di procedibilità non è tra l'altro sconosciuta (locazione, comodato, affitto d'azienda) ovvero ai rapporti in cui sono coinvolti soggetti appartenenti alla stessa famiglia, allo stesso gruppo sociale, alla stessa area territoriale (diritti reali, divisione, successioni ereditarie, condominio, patti di famiglia); poi si sono prescelti i rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai quali, anche per la natura della lite, è quindi particolarmente più fertile il terreno della composizione stragiudiziale (responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa). Tali controversie appaiono più facilmente mediabili e sono inoltre caratterizzate da una complessità che può essere più facilmente dipanata in ambito stragiudiziale.

In secondo luogo, si sono individuate alcune tipologie contrattuali (contratti assicurativi, bancari e finanziari) che, oltre a sottendere rapporti duraturi tra le parti e dunque necessità analoghe a quelle appena illustrate, conoscono una diffusione di massa e sono alla base di una parte non irrilevante del contenzioso. A ciò si aggiunga che il settore dei contratti di servizi già vanta diffuse esperienze di composizione bonaria, che potranno essere messe utilmente a profitto anche nel nuovo procedimento di mediazione introdotto. Proprio per quest'ultima ragione, si è pensato di valorizzare sia il procedimento di conciliazione previsto dal d. lgs. 8 settembre 2007, n. 179, sia il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, facendoli assurgere - nelle materie di riferimento - a condizione di procedibilità alternativa rispetto a quella davanti agli organismi, sul presupposto che gli organi ivi disciplinati offrano già oggi adeguate garanzie di imparzialità e di efficienza.

Si è ritenuto peraltro opportuno escludere dal raggio applicativo del tentativo obbligatorio le azioni inibitorie e risarcitorie regolate dagli articoli 37, 140 e 140-*bis* del codice del consumo e le azioni risarcitorie previste dagli articoli 137 ss. del codice delle assicurazioni private.

Nel caso delle azioni a tutela di interessi superindividuali, l'esclusione nasce o dall'esistenza di un'autonoma condizione di procedibilità o dalla constatazione che non è concepibile una mediazione nell'azione di classe fino a quando quest'ultima non ha assunto i connotati che permetterebbero una mediazione allargata al maggior numero dei membri della collettività danneggiata, fino dunque alla scadenza del termine per le adesioni (v. articolo 15).

Nel secondo caso, già oggi la legge prevede condizioni di procedibilità con lo scopo di favorire la composizione stragiudiziale della vertenza, cosicché un loro cumulo con il tentativo obbligatorio avrebbe l'effetto di differire eccessivamente l'accesso alla giurisdizione della parte danneggiata.

Fermo quanto previsto dal comma 1, la mediazione è facoltativa.

Per rafforzarne l'efficacia, **al comma 2** è stato peraltro previsto che anche la mediazione facoltativa possa interferire con il processo.

Si tratta della mediazione sollecitata dal giudice, imposta anche dalla direttiva comunitaria 2008/52/Ce e che si affianca senza sostituirla alla mediazione giudiziale. La mediazione disciplinata dal presente decreto ha tuttavia potenzialità ulteriori, legate alle soluzioni facilitative di cui si è parlato e che sono invece tendenzialmente estranee ai poteri del giudice. Il giudice valuta se formulare l'invito in base allo stato del processo, alla natura della causa e al comportamento delle parti, onde non favorire dilazioni. Se le parti aderiscono all'invito del giudice, questi provvede ai sensi del comma 1, fissando una nuova udienza dopo la scadenza del termine per la mediazione. L'adesione delle parti è stata prevista onde evitare che esse debbano soggiacere a un'iniziativa del giudice, senza essere convinte della possibilità di comporre la controversia in via stragiudiziale.

Va precisato che, nelle materie di cui al comma 1, la mediazione sollecitata dal giudice non è impedita o vietata dal fallimento della mediazione "obbligatoria". Come è sempre possibile giungere alla conciliazione giudiziale anche nelle cause per le quali il previo tentativo di conciliazione riveste carattere obbligatorio, analogamente il giudice può individuare nuovi spazi di composizione della controversia e invitare le parti a esplorarli.

Ai commi 3 e 4 sono elencati i procedimenti il cui svolgimento non è precluso dalla mediazione.

In particolare, **il comma 3** riprende, con formulazione più estesa, il disposto dell'articolo 412-*bis*, ultimo comma, del codice di procedura civile. La mediazione non può andare a discapito della parte che ha interesse a ottenere un provvedimento urgente o cautelare; imporre una sospensione in tali ipotesi significherebbe precludere l'accesso alla

giurisdizione rispetto a situazioni di emergenza e sulle quali il mediatore è privo di qualsiasi potere d'intervento. La formula prescelta ("provvedimenti urgenti e cautelari") è molto ampia, onde potervi ricomprendere con sicurezza anche quei provvedimenti volti a fronteggiare stati di bisogno, la cui qualificazione è incerta in giurisprudenza e dottrina (come ad es. l'ordinanza provvisoria *ex* articolo 147 del codice delle assicurazioni private).

Il comma 4 elenca poi una serie di procedimenti ai quali non si applicano le disposizioni sulla condizione di procedibilità e per i quali la mediazione su sollecitazione del giudice non opera con effetto preclusivo.

Il carattere che accomuna i procedimenti elencati è dato dal fatto che essi sono posti a presidio di interessi per i quali un preventivo tentativo obbligatorio di mediazione appare inutile o controproducente, a fronte di una tutela giurisdizionale che è invece in grado, talvolta in forme sommarie e che non richiedono un preventivo contraddittorio, di assicurare una celere soddisfazione degli interessi medesimi.

Rispetto alla disciplina dell'articolo 412-*bis* del codice di procedura civile, l'elenco dei procedimenti esclusi è più nutrito, in quanto più ampia è la gamma degli affari investiti dalla mediazione rispetto ai rapporti di lavoro, e dunque più varie le esigenze di tutela che possono presentarsi.

L'esclusione dei procedimenti di ingiunzione e di convalida di licenza o sfratto (**lettere a e b**) si giustifica per il fatto che in essi ci troviamo di fronte a forme di accertamento sommario con prevalente funzione esecutiva. Il procedimento è caratterizzato da un contraddittorio differito o rudimentale, e mira a consentire al creditore di conseguire rapidamente un titolo esecutivo. Appare pertanto illogico frustrare tale esigenza imponendo la mediazione o comunque il differimento del processo (sulla non applicabilità del tentativo obbligatorio di conciliazione al procedimento ingiuntivo v. del resto Corte cost. 6 febbraio 2001, n. 29; Corte cost. 13 luglio 2000, n. 276). È stato peraltro previsto che la mediazione possa trovare nuovamente spazio all'esito della fase sommaria, quando le esigenze di celerità sono cessate, la decisione sulla concessione dei provvedimenti esecutivi è stata già presa e la causa prosegue nelle forme ordinarie.

L'esclusione dei procedimenti possessori fino all'adozione dei provvedimenti interdittali (**lettera c**) si giustifica per motivi analoghi a quelli che riguardano i provvedimenti cautelari (somma urgenza nel provvedere). La collocazione nel comma 5 è dovuta al fatto che il procedimento possessorio può conoscere una fase di merito (articolo 703, quarto comma, codice di procedura civile), nella quale è incongruo non consentire la mediazione.

I procedimenti di cognizione che si inseriscono incidentalmente nell'esecuzione forzata (opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, controversie in sede di distribuzione, accertamento dell'obbligo del terzo) sono stati esclusi (**lettera d**) per la loro stretta interferenza con l'esecuzione forzata. Consentire o, peggio, imporre la dilazione nella fase processuale in cui la soddisfazione del singolo diritto è più prossima significherebbe aprire la strada a manovre dilatorie da parte dei debitori esecutati.

Rispetto ai procedimenti in camera di consiglio (**lettera e**), l'esclusione trova ragione nella flessibilità e rapidità con cui il giudice può provvedere sul bene della vita richiesto.

Infine, **la lettera f** esclude l'azione civile esercitata nel processo penale, sul presupposto che tale azione è subordinata ai tempi e alle condizioni dello stesso; subordinarne l'esercizio alla previa mediazione equivarrebbe a impedire o a ostacolare fortemente la costituzione di parte civile, così sacrificando una forma di esercizio detrazione civile da reato di grande efficacia e forte valore simbolico.

Il comma 5 disciplina l'ipotesi in cui una clausola di mediazione o conciliazione è contenuta in un contratto o nello statuto societario e il tentativo non è stato esperito, sulla falsariga di quanto già previsto dall'articolo 40 del d. lgs. n. 5 del 2003 in materia di conciliazione societaria. In tale ipotesi si è previsto che, fuori dei casi di tentativo obbligatorio, il giudice adito debba fissare una nuova udienza ai sensi del comma 1 e assegnare un termine per il deposito della domanda di mediazione davanti all'organismo scelto in contratto, se iscritto al registro, o, in mancanza, ad altro organismo iscritto. In questo caso l'invito del giudice e il contestuale rinvio non richiedono l'adesione delle parti, ma sono obbligatori: ciò dipende dal fatto che una delle parti, proponendo il giudizio, ha già rinunciato alla clausola di mediazione, cosicché l'invito alla mediazione è più assimilabile al provvedimento che il giudice deve adottare ai sensi del comma 1.

Il comma 6 equipara l'istanza di mediazione alla domanda giudiziale ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione e dell'impedimento della decadenza. Anche tale previsione è stata modellata sull'analoga disciplina della conciliazione societaria (articolo 40, d. lgs. n. 5 del 2003) e appare ancor più opportuna nel quadro di una mediazione che in alcuni casi deve essere obbligatoriamente tentata prima dell'accesso alla giurisdizione. Rispetto all'articolo 40 citato, si è ritenuto tuttavia di aggiungere che la domanda di mediazione impedisce la decadenza una sola volta: ciò al fine di evitare che vengano proposte istanze strumentali di mediazione al solo fine di differire la scadenza del termine decadenziale. Gli effetti sulla prescrizione e sulla decadenza si producono a decorrere dalla ricezione della comunicazione all'altra parte.

Il comma 7 estende l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 5 ai procedimenti promossi davanti agli arbitri. Si vuole in tal modo incentivare il ricorso alla mediazione anche rispetto a un procedimento, quello arbitrale, che pur indubbiamente più snello rispetto a quello giudiziale, sfocia comunque in una soluzione aggiudicativa.

Articolo 6 (Durata)

All'**articolo 6**, come da delega (articolo 60, comma 3, lettera q), si fissa in quattro mesi il termine massimo di durata del procedimento di mediazione, decorrente dal deposito della domanda, o, nell'ipotesi di mediazione demandata dal giudice, dal termine fissato da quest'ultimo per il menzionato deposito.

Si osserva che il termine massimo è più esteso di quello previsto dal novellato articolo 295 del codice di procedura civile per la sospensione volontaria. Le parti che vogliono andare in mediazione potranno usufruire del termine di tre mesi di sospensione volontaria all'esito del quale le udienze potranno riprendere, senza peraltro che ciò debba necessariamente incidere sulla mediazione medesima.

Infatti, posto che in tale ipotesi la mediazione avrà base puramente volontaristica, non sono ragionevolmente prospettabili atti processuali che ne possano impedire il buon esito per il breve differenziale temporale descritto.

Articolo 7 (Effetti sulla ragionevole durata del processo)

L'**articolo 7** sottrae il periodo di sospensione al computo del termine oltre il quale la durata del processo è da considerarsi irragionevole ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. Il presupposto di tale previsione è che la mediazione determina un rallentamento del processo da un lato non imputabile allo Stato, dall'altro lato funzionale a una più rapida e meno dispendiosa composizione degli interessi delle parti.

Articolo 8 (Procedimento)

L'**articolo 8** regola il procedimento di mediazione, non soggetto ad alcuna formalità.

Si prevede che il responsabile dell'organismo fissi il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda, evitando che vi sia dispersione temporale tra il deposito stesso, la designazione del mediatore e l'avvio dell'attività di quest'ultimo.

Qualora il rapporto oggetto di controversia implichi la necessità di conoscenze tecniche specifiche, l'organismo nominerà co-mediatori, e solo ove ciò non sia possibile, il mediatore potrà avvalersi di esperti iscritti negli albi presso i tribunali. In quest'ultimo caso il regolamento dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione del compenso all'esperto.

Con la descritta scelta si vogliono contenere i costi della mediazione, posto che, nel caso di mediatore ausiliario, l'indennità complessivamente dovuta dalle parti all'organismo deve restare nei limiti massimi previsti (articolo 17, comma 3), mentre nell'ipotesi dell'esperto vi sarà un distinto compenso aggiuntivo.

La norma prevede, poi, che il mediatore abbia come primario e previo obiettivo quello di portare le parti all'accordo amichevole. Solo in linea graduata, e come specificato all'articolo 11, proporrà una soluzione della controversia, come tale fondata sulla logica c.d. *adversarial* della distribuzione delle ragioni e dei torti.

Articolo 9 (Dovere di riservatezza e divieto di testimonianza)

L'**articolo 9** disciplina i doveri di riservatezza che incombono su coloro che svolgono la loro attività professionale o lavorativa presso l'organismo, rispetto alle dichiarazioni e informazioni comunque acquisite durante il procedimento di mediazione.

Per il mediatore, tale dovere si estende (**comma 2**) alle parti del procedimento, rispetto alle dichiarazioni e alle informazioni che egli ha raccolto da ciascuna di esse durante le sessioni separate tenute. È infatti noto che la moderna mediazione, ispirata alla logica della composizione anche facilitativa della lite, si caratterizza per il fatto di utilizzare tecniche diverse da quelle che contraddistinguono il processo ordinario; tra queste vi è quella che suggerisce al mediatore di ascoltare le parti anche separatamente, onde assumere informazioni che la parte potrebbe non essere propensa a rivelare davanti alla controparte, ma che sono comunque utili al mediatore per ricercare l'accordo. A garanzia della buona riuscita delle sessioni separate, vi è dunque il dovere del mediatore di non rivelare quanto appreso in quella sede neppure alle altre parti del procedimento durante le sessioni comuni e di non trasfondere le informazioni nella proposta o nel verbale che chiudono la mediazione.

Il dovere di segretezza rispetto alle dichiarazioni rese separatamente può essere derogato dalle parti, rientrando pienamente nella loro disponibilità negoziale.

Articolo 10 (Inutilizzabilità e segreto professionale)

L'articolo 10 disciplina il segreto professionale cui è tenuto il mediatore, e il regime probatorio di cui sono oggetto le informazioni riservate acquisite durante lo svolgimento della mediazione.

In particolare, le dichiarazioni e informazioni acquisite nel corso della mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avviato a seguito dell'insuccesso della mediazione, né possono formare oggetto di testimonianza in un qualunque giudizio.

Il mediatore, inoltre, non può essere costretto a deporre sulle stesse dichiarazioni o informazioni davanti ad ogni autorità, giudiziaria o di altra natura.

A quest'ultimo, in particolare, sono estese le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie assegnate dall'articolo 103, dello stesso codice, al difensore.

Questa norma si collega alla regolamentazione della riservatezza che - anche nei rapporti bilaterali tra le singole parti e il mediatore - deve accompagnare il procedimento di mediazione, affinché i soggetti coinvolti si sentano liberi di manifestare i loro reali interessi davanti a un soggetto dotato di professionalità. Va ribadito che l'esperienza comparata e pratica ha mostrato che solo su queste premesse la mediazione può essere realmente alternativa alle soluzioni autoritative del conflitto sociale, e avere successo.

Articolo 11 (Conciliazione)

Nell'articolo 11 è regolata la fase conclusiva del procedimento di mediazione, che ha tre potenziali esiti, come anticipato nell'articolo 8.

Il primo, positivo, è regolato nel comma 1 e vede il mediatore in veste di facilitatore di un accordo amichevole tra le parti. Il raggiungimento di un accordo amichevole è fortemente stimolato dal decreto, che intende promuovere la composizione bonaria, non basata sul modello avversariale. Anche in questo caso ci troviamo davanti a una conciliazione, i cui contenuti non scaturiscono tuttavia da una proposta conciliativa espressa. Il mediatore si limita perciò a formare processo verbale dell'avvenuto accordo.

Qualora l'accordo amichevole non sia raggiunto, il mediatore formula, su richiesta delle parti, una proposta e la reazione delle parti a tale proposta determina gli altri due possibili esiti del procedimento.

In caso di accettazione di tutte le parti, la conciliazione è raggiunta. In mancanza anche di un solo consenso, la conciliazione è da considerarsi fallita.

L'accordo amichevole, o quello raggiunto a seguito della proposta del mediatore, possono prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'adempimento degli obblighi ivi previsti. Si tratta dell'avallo di forme di *astreintes* convenzionali, che le parti, nella loro autonomia, possono inserire per rendere più efficace l'accordo. Il limite dell'ordine pubblico, che riguarda l'intera proposta ai sensi dell'articolo 14, resta naturalmente a presidio di eventuali disposti che si pongano in contrasto con i principi dell'ordinamento.

Rifiuto e accettazione devono essere espressi in tempi rapidi e con qualunque mezzo scritto, a sottolineare la speditezza e l'informalità del procedimento di mediazione. La mancata risposta nel termine equivale a rifiuto.

In entrambi i casi, il mediatore deve redigere processo verbale, contenente la proposta e le risposte delle parti.

La documentazione mediante verbale riveste importanza fondamentale, in quanto il verbale positivo di accordo costituisce, ai sensi dell'articolo 12, titolo esecutivo, mentre il verbale che attesta la mancata conciliazione produce le conseguenze di cui al successivo articolo 13.

Il deposito del verbale, positivo o negativo, presso la segreteria dell'organismo è previsto per ragioni di certezza e ha inoltre rilevanza ai fini della ulteriore decorrenza del termine di decadenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

Articolo 12 (Efficacia esecutiva ed esecuzione)

L'articolo 12 si occupa dell'efficacia esecutiva, stabilendo che il verbale di accordo è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo ovvero, nell'ipotesi di esecuzione transfrontaliera, nel cui circondario l'accordo deve essere eseguito.

In sede di omologazione, andrà verificata, oltre alla regolarità formale, anche la mancanza di ogni contrasto con l'ordine pubblico o le norme imperative, posto che queste ultime rientrano nell'ambito dei limiti - latamente pubblicistici e soggetti a verifica officiosa - che anche in materia di diritti disponibili devono essere rispettati.

La natura di verifica omologatoria di merito di tale ultima attività, ha indotto a riservarla all'autorità giudiziaria.

Il titolo varrà per ogni tipo di esecuzione, oltre che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (articolo 60, comma 3, lettera s, della delega).

Articolo 13 (Spese processuali)

L'articolo 60, comma 3, lett. p) ha approfondito il solco già tracciato dalla disciplina della conciliazione societaria e ha indicato al legislatore delegato, tra i criteri per l'esercizio della delega, la previsione di meccanismi di incentivo alla mediazione legati alle spese del processo eventualmente instaurato dopo l'insuccesso della stessa.

La parte che ha rifiutato la proposta di conciliazione può vedersi addossare le conseguenze economiche del processo, anche se vittoriosa, quando vi sia piena coincidenza tra il contenuto della proposta e il provvedimento che definisce il giudizio. È questa, infatti, la palmare dimostrazione che l'atteggiamento da essa tenuto nel corso della mediazione è stato ispirato a scarsa serietà e che la giurisdizione è stata impegnata per un risultato che il procedimento di mediazione avrebbe permesso di raggiungere in tempi molto più rapidi e meno dispendiosi. La disciplina delle spese processuali viene dunque intesa come risposta dell'ordinamento alla strumentalizzazione tanto della mediazione che del servizio-giustizia.

La disciplina dell'articolo 13, comma 1, prevede pertanto una rilevante eccezione al principio della soccombenza e stabilisce - in caso di coincidenza tra proposta e provvedimento - che la parte vittoriosa non possa ripetere le spese sostenute, sia condannata al rimborso di quelle sostenute dalla controparte e sia altresì soggetta al pagamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione pecuniaria processuale, in misura corrispondente all'entità del contributo unificato dovuto per quella tipologia di causa. Detta somma, che al contributo unificato è solo parametrata ma non ne condivide la natura, è versata al Fondo Unico Giustizia, istituito dall'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 181 del 2008, in quanto detto Fondo è individuato dalla legge-delega come serbatoio per la copertura finanziaria delle spese necessarie all'attuazione della mediazione.

Ai medesimi fini, sono poi equiparate alle spese processuali propriamente dette le spese sostenute dalle parti nel corso della mediazione.

Resta ferma l'applicabilità dei disposti contenuti negli articoli 92 e 96 del codice di rito civile. Va precisato che nel comma 1 è utilizzata la locuzione "provvedimento che definisce il giudizio" sia per ricomprendervi tutti i provvedimenti definitivi del processo, qualunque ne sia la forma, sia per chiarire che il raffronto tra la proposta e il contenuto del provvedimento va operato dal giudice che decide sulle spese anche quando il provvedimento coincidente con la proposta rifiutata non è emesso contestualmente. L'ipotesi è quella in cui il giudice pronunci sentenza non definitiva, il cui contenuto corrisponda interamente a quello della proposta, senza poter decidere sulle spese, trattandosi di provvedimento che non chiude il processo davanti a sé, come esige l'articolo 91 codice di procedura civile.

Con il principio sopra illustrato, la legge-delega ha al tempo stesso fissato un limite oltre il quale il legislatore delegato non può spingersi e un criterio-guida per la disciplina dei rapporti tra mediazione e processo sotto il profilo delle spese. Il limite è costituito dalla condizione cui sono subordinate le severe conseguenze fissate dal comma 1: esse sono destinate a operare solo in caso di integrale coincidenza tra proposta e provvedimento. Il criterio-guida indica però che, al di là di questa ipotesi, l'uso strumentale della mediazione e il comportamento processuale scorretto o ostruzionistico comunque autorizzano il giudice a tenerne conto all'atto della regolazione delle spese.

Al comma 2 è quindi stabilito che il giudice, anche quando non vi sia piena coincidenza tra il contenuto della proposta e il provvedimento che definisce il giudizio, ma concorrano gravi ed eccezionali ragioni, può escludere in favore della parte vincitrice la ripetizione, parziale o integrale, delle spese inerenti il procedimento di mediazione.

La disciplina dell'articolo 13 (**comma 3**) non si estende agli arbitri, in quanto nel procedimento arbitrale il regime delle spese è peculiare e non è ravvisabile la necessità di scongiurare l'abuso del processo. Restano peraltro fermi diversi accordi tra le parti.

Articolo 14 (Obblighi del mediatore)

L'articolo 14 definisce gli obblighi del mediatore e dei suoi ausiliari, finalizzati ad assicurarne la terzietà e il rispetto di vincoli anche latamente disciplinari.

In particolare, quanto al primo profilo si prevede il divieto, per i menzionati soggetti, di assumere diritti o obblighi comunque connessi con gli affari trattati, fatti ovviamente salvi quelli riferibili, in senso stretto, alla prestazione dell'opera o del servizio. Si fa altresì divieto al mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti.

Quanto al secondo aspetto, il mediatore deve informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento dell'attività e, in ogni caso, corrispondere immediatamente a ogni richiesta, di natura organizzativa, del responsabile dell'organismo. Tale ultimo inciso ha una chiara valenza di clausola di chiusura.

Il terzo comma disciplina le modalità di sostituzione del mediatore per incompatibilità, specificando che provvede il responsabile ovvero altro soggetto la cui individuazione deve essere predeterminata dal regolamento dell'organismo. La sostituzione deve essere richiesta da almeno una parte; altrimenti, permanendo la fiducia dei soggetti in lite nei confronti del mediatore, non vi è ragione per un suo avvicendamento.

Con riguardo al contenuto dell'attività del mediatore, infine, si enuncia il principio generale per cui le sue proposte

devono rispettare il limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative.

Articolo 15 (Mediazione nell'azione di classe)

L'articolo 15 regola i rapporti tra la mediazione e l'azione di classe ai sensi del nuovo articolo 140-*bis* del codice del consumo.

In linea generale, rispetto all'azione di classe la mediazione non costituisce mai, neppure nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, condizione di procedibilità della domanda, per le ragioni spiegate in quella sede.

Al tempo stesso, l'azione di classe non preclude la mediazione.

Poiché tuttavia l'articolo 140-*bis* fa salvi i diritti individuali di coloro che non abbiano né promosso l'azione, né aderito alla stessa successivamente, la mediazione intervenuta tra attore e convenuto in un'azione di classe non sarà distinguibile da una normale mediazione individuale, facente stato tra le sole parti del procedimento.

Affinché la mediazione sia idonea a propagare i propri effetti oltre l'attore e il convenuto e possa atteggiarsi a mediazione di classe, occorre attendere la scadenza del termine per l'adesione degli altri appartenenti alla classe medesima, ai sensi dell'articolo 140-*bis*, comma 9.

Solo la conciliazione intervenuta dopo tale data è idonea a coinvolgere tutti gli appartenenti alla classe che vi abbiano aderito.

Tuttavia, tale estensione non è automatica, né può esserlo, a pena di incoerenza con l'articolo 140-*bis*, comma 15, secondo cui le rinunce e le transazioni intervenute nell'ambito dell'azione di classe non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi abbiano espressamente consentito.

Anche l'articolo 15 del decreto prevede pertanto che la mediazione di classe abbia effetto nei confronti dei soli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

Articolo 16 (Organismi di conciliazione e registro» Albo dei formatori)

L'articolo 16 regola la figura istituzionale degli organismi di mediazione, generalizzando il sistema previsto dalla conciliazione societaria di cui al d. lgs. n. 5 del 2003.

Si stabilisce, in particolare, la formazione di sezioni separate, per i mediatori che trattino controversie particolari, tra cui quelle disciplinate dall'articolo 141 del codice del consumo e quelle che presentano elementi di internazionalità, nonché l'istituzione, sempre con decreto, di un albo dei formatori, essenziali per stimolare il decisivo profilo di professionalità dei mediatori.

A tale ultimo riguardo, si rinvia alla normativa decretale per l'individuazione della data a decorrere dalla quale dovrà essere comunque previsto che lo svolgimento della formazione, per come disciplinata, sarà requisito per l'esercizio dell'attività di mediazione.

Per l'iscrizione dell'organismo sarà necessario depositare il regolamento, in cui prevedere, in ipotesi di modalità telematiche di mediazione, le garanzie di riservatezza che si assicurano alle parti e al procedimento.

Al regolamento dovranno allegarsi le tabelle delle indennità degli enti privati, mentre quelle degli enti pubblici sono stabilite con decreto.

Il Ministero della giustizia, unitamente al Ministero dello sviluppo economico per la materia del consumo, procederà alla vigilanza sul registro nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti.

Sino all'emanazione dei menzionati decreti si farà applicazione di quelli vigenti, sinora, per la conciliazione societaria. Per quanto attiene alle conciliazioni in materia di consumo, è fatta salva sino alla stessa data la possibilità di costituire organismi ai sensi dell'articolo 141 del codice del consumo, organismi che dovranno tuttavia possedere fin dall'inizio i requisiti già oggi fissati dai citati decreti ministeriali in materia societaria.

Resta ferma la previsione generale, contenuta nell'articolo 17, di maggiorazione dell'indennità in ipotesi di successo della mediazione, in applicazione della lettera m), dell'articolo 60, comma 3, della delega.

Articolo 17 (Regime fiscale. Indennità)

L'articolo 17 disciplina il regime fiscale del procedimento di mediazione e l'ammontare delle indennità dovute al mediatore.

Sotto il primo profilo, i **commi 2 e 3** introducono - in linea con quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, lettera o) della legge-delega e con la evidente finalità di incentivare il ricorso alla mediazione - un regime di esenzione fiscale, che è integrale con riferimento all'imposta di bollo e parziale con riferimento all'imposta di registro. Quest'ultima non è infatti dovuta per i verbali di conciliazione di valore superiore a 51.646 euro. Il tetto è stato così fissato, innalzando quello già previsto nella conciliazione societaria, per uniformare la conciliazione stragiudiziale disciplinata dal decreto

alla conciliazione giudiziale.

Il comma 4 fa rinvio alla normativa secondaria per la determinazione dell'ammontare delle indennità, in linea con quanto già avvenuto per la conciliazione societaria, i cui parametri sono del resto destinati a operare fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 16.

Alla normativa secondaria è altresì demandato il compito di determinare i criteri per l'approvazione delle tabelle elaborate dagli organismi privati, le maggiorazioni dovute per l'ipotesi di successo della mediazione e le riduzioni che i regolamenti degli organismi devono prevedere per l'ipotesi in cui il ricorso alla mediazione sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Per le maggiorazioni già il presente decreto, quale fonte legislativa primaria, prevede peraltro un tetto, fissato al venticinque per cento dell'indennità, onde evitare un'eccessiva lievitazione dei costi della mediazione e dunque una minore convenienza per le parti.

Il comma 5 regola il caso in cui le parti che accedono alla mediazione versano nelle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115.

Le parti sono in tal caso esentate dal pagamento dell'indennità, purché depositino una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti.

È opportuno precisare che la disciplina riguarda la mediazione che costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Nelle altre ipotesi, la completa facoltatività e volontarietà della mediazione - anche quella su invito del giudice, che richiede l'adesione di tutte le parti - non rende necessario esonerare la parte dal pagamento delle spese della mediazione.

Quando invece l'esperimento della mediazione è obbligatorio, la sua gratuità per le persone non abbienti è requisito indispensabile: una diversa soluzione si porrebbe in contrasto sia con l'articolo 24 della Costituzione per il fatto di introdurre un ostacolo ingiustificato all'accesso alla giurisdizione, sia con gli obblighi comunitari previsti dalla direttiva 2002/8/Ce del 27 gennaio 2003, la quale impone di sollevare le parti, incapaci di sostenere il peso economico del processo, anche dagli oneri necessari allo svolgimento "di procedimenti stragiudiziali, quali la mediazione, quando il ricorso a questi ultimi sia imposto per legge o ordinato dall'organo giurisdizionale" (considerando 21 e articolo 10).

La scelta di far gravare il costo della mediazione per i non abbienti sugli organismi deputati alla conciliazione, ai quali l'indennità non è in tali casi dovuta, dipende dalla considerazione del valore sociale dell'attività di mediazione, spesso svolta da enti pubblici non economici o nell'ambito di essi (camere di commercio e ordini professionali), e comunque resa obbligatoria in un numero elevato di ipotesi e per controversie di valore spesso molto alto.

Il comma 7 demanda al decreto ministeriale l'aggiornamento triennale delle indennità dovute, in relazione al variare del costo della vita, apprezzato secondo i consueti indici Istat.

Articolo 18 (Organismi presso i tribunali)

L'articolo 18 fa applicazione dell'articolo 60, comma 3, lettera e), della legge di delega, stabilendo che i consigli degli ordini forensi possono costituire organismi, da iscrivere a semplice domanda, che facciano uso del proprio personale e dei locali messi a disposizione dal presidente del tribunale.

L'iscrizione a semplice domanda è subordinata comunque alla verifica, da parte dell'amministrazione che detiene il registro, di alcuni requisiti minimi, che consentono all'organismo il materiale svolgimento dell'attività.

Resta inoltre fermo che anche questi organismi sono soggetti ai motivi di sospensione o cancellazione degli iscritti, così come di revoca dell'iscrizione, che saranno stabiliti dai sopra descritti decreti ministeriali.

Articolo 19 (Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio)

L'articolo 19, comma 1, attua il criterio fissato nell'articolo 60, comma 3, lettera g) della legge-delega.

La facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali risponde all'esigenza di sviluppare organismi in grado di dare rapida soluzione alle controversie in determinate materie tecniche (ad es. in materia ingegneristica, informatica, contabile ecc.).

Rispetto alla facoltà concessa ai consigli degli ordini degli avvocati di cui all'articolo precedente, quella riservata agli altri ordini professionali si differenzia sotto due profili: l'istituzione degli organismi richiede la previa autorizzazione del Ministero della giustizia e non può comportare oneri logistici ed economici a carico dello Stato. Non solo il personale, ma anche i locali per lo svolgimento della mediazione devono essere messi a disposizione dagli ordini stessi.

L'articolo 19, comma 2, allunga l'elenco degli organismi che sono iscritti al registro a semplice domanda, oltre a quelli istituiti presso i tribunali ai sensi dell'articolo 18. Si tratta degli organismi di cui al comma 1, a seguito dell'autorizzazione ministeriale, e di quelli istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In

entrambe le ipotesi, la natura pubblicistica dell'ente che istituisce gli organismi offre infatti una garanzia di serietà ed efficienza. Anche in questo caso l'iscrizione a semplice domanda non priva l'amministrazione che detiene il registro del potere di verificare l'esistenza dei requisiti minimi, né dei poteri di vigilanza successivi.

Articolo 20 (Deducibilità fiscale)

L'articolo 20 esercita la delega nella parte in cui prevede agevolazioni fiscali (articolo 60, comma 3, lettera o), della legge n. 69/2009). Si prevede l'agevolazione in forma di credito d'imposta.

Articolo 21 (Informazioni al pubblico)

Nell'articolo 21 si abilita il Ministero della giustizia ad avvalersi delle risorse previste dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, per promuovere la divulgazione al pubblico di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.

In quanto ritenuta idonea a ridurre il debito giudiziario e a facilitare accordi amichevoli sulle liti tra i cittadini, la mediazione riveste un'utilità sociale e merita un'adeguata campagna promozionale pubblica.

Articolo 22 (Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo)

L'articolo 22 coordina l'attività del mediatore con la disciplina antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche, imponendo allo stesso un obbligo di segnalazione anche se non di identificazione e registrazione, analogamente a quanto previsto per altre categorie.

Articolo 23 (Abrogazioni)

L'articolo 23, comma 1, abroga gli articoli da 38 a 40 del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 sulla conciliazione societaria e stabilisce che i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

La delega contenuta nell'articolo 60 ha infatti abilitato il legislatore delegato a disciplinare la mediazione in relazione a tutte le controversie in ambito civile e commerciale, vertenti su diritti disponibili, così ponendo le basi per un assorbimento della conciliazione societaria nell'alveo della nuova normativa.

L'articolo 23, comma 2 stabilisce invece la salvezza delle disposizioni che prevedono procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati. Tali procedimenti, quali ad es. quelli disciplinati dagli articoli 410 ss. del codice di procedura civile o dall'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, hanno infatti una fisionomia propria e collaudata, che si è reputato inopportuno stravolgere per riportarla sotto la nuova normativa. In ogni caso, l'articolo 5, comma 1, non tocca le materie attualmente soggette a condizione di procedibilità in base ad altre normative.

Articolo 24 (Disposizioni transitorie)

L'articolo 24 detta la disciplina transitoria, stabilendo un differimento nell'acquisto di efficacia delle norme sulla condizione di procedibilità, che si applicheranno ai processi instaurati dopo diciotto mesi dalla data in cui il decreto legislativo entra in vigore.

IL SOLE 24 ORE

Corte di cassazione. I giudici di legittimità tornano sull'applicazione della disciplina fallimentare

Bancarotta con requisiti rigidi

Necessario un nesso causale inequivocabile fra reati e dissesto

La «banca­rotta societaria» vincola all'individuazione di un flesso causale inequivocabile fra le condotte dei vari reati societarie il dissesto. Lo ribadisce la quinta sezione della Corte di cassazione con la sentenza 32164/09 in linea con la nuova formulazione dell'articolo 223 della legge fallimentare. L'imputato era stato condannato dalle corti di merito per banca­rotta: nella sua qualità di presidente del cda e amministratore unico, aveva indicato nei bilanci il versamento dell'intero ammontare di un importante aumento di capitale, in realtà effettuato in misura enormemente inferiore, provocando il dissesto della società. Il manager, inoltre, aveva effettuato finanziamenti infragruppo immotivati e distratto beni aziendali, cedendoli senza corrispettivo. Il ricorso per cassazione era articolato su una trentina di motivi, quasi tutti rigettati dalla Corte. Il collegio, in particolare, riconosceva che la Corte d'appello non aveva spiegato le ragioni per cui il dissesto della società fosse stato determinato dalle falsità, pure accertate, esposte in bilancio: l'istruttoria aveva dimostrato che in effetti nel documento contabile era stato iscritto - come interamente versato - un aumento di capitale viceversa solo in minima parte erogato in cassa. La contabilità era inoltre tenuta in modo confuso, incompleto e inveritiero. La sentenza impugnata, tuttavia, non aveva - secondo la Cassazione - spiegato perché l'inattendibile rappresentazione avesse provocato la crisi dell'azienda. I giudici di legittimità concordano nel ritenere che l'insolvenza era stata causata da una serie di operazioni finanziarie "infragruppo", estranee all'oggetto sociale dell'ente erogante e prive di giustificazione. Sempre stando alla piattaforma probatoria, quindi, l'artificio contabile appariva certo un mezzo per occultare la difficile situazione finanziaria, ma non per ciò stesso una sua causa diretta. L'avvenuta revoca degli affidamenti bancari - come precisa il giudice di secondo grado - è stata la conseguenza ma non la causa del crack. A parere della Corte, quindi, non soddisfa la considerazione - ritenuta «ovvia e scontata» - per cui se la fallita avesse potuto disporre della liquidità dichiarata, avrebbe fatto fronte alle richieste di rientro degli istituti bancari. Il provvedimento impugnato, infatti, non chiarisce se la falsità introdotta, nel bilancio sia davvero, e in che termini, collegabile in via causale con lo stato di insolvenza, o se la falsità non si sia piuttosto limitata a fungere da strumento per mascherare la grave situazione finanziaria. Per questa ragione, in ordine a un solo capo di imputazione, la corte ha annullato con rinvio la sentenza. Questa decisione è parte di un indirizzo ormai consolidato, che va ad applicare con rigore la più recente formulazione del reato di banca­rotta societaria. Ciò imporrà ai giudici di merito un notevole sforzo di approfondimento delle dinamiche aziendali, per motivare la sussistenza del reato. *Carlo Melzi d'Eril*

I principi

La decisione. Per la Corte di cassazione (sentenza 32164/09) la «banca­rotta societaria» obbliga a individuare un nesso causale inequivoco fra le condotte poste in essere e il dissesto. l'orientamento dei giudici di legittimità è quello di applicare con rigore la formulazione recente del reato

Gli effetti. Questo orientamento giurisprudenziale ha una conseguenza fondamentale: impone ai giudici di merito un notevole sforzo di approfondimento delle dinamiche aziendali per poter arrivare a motivare in modo adeguato La sussistenza del reato

ITALIA OGGI

In Gazzetta il decreto correttivo del dlgs 231/2007. Ok alla riservatezza contro le ritorsioni

All'antiriciclaggio serve il nome

Nessun diritto alla segretezza per chi effettua segnalazioni

Nessun diritto all'anonimato per chi segnala operazioni a rischio di riciclaggio, ma va comunque garantita la massima riservatezza per scongiurare ritorsioni. E ciò vale per le persone fisiche e anche per le persone giuridiche. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 di ieri è stato pubblicato il decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione». Il cosiddetto correttivo (si veda ItaliaOggi del 18 e 19 settembre 2009) interviene a precisare gli obblighi e le prerogative di intermediari, professionisti e soggetti tenuti a rispetto della disciplina antiriciclaggio.

Si precisa che la Uif (organismo incaricato di raccogliere le segnalazioni delle operazioni sospette), la Guardia di finanza e la Dia possono richiedere informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione al soggetto che ha effettuato la segnalazione e a quelli cui la segnalazione è collegata. La novità consente lo scambio di informazioni tra le autorità amministrative e di polizia giudiziaria, superando così alcuni ostacoli emersi nella prassi. Relativamente alla riservatezza, nella versione precedente del decreto 231/2007 essa è garantita alla persona fisica che segnala alle autorità la operazione sospetta. Il decreto stabilisce che i vincoli sulla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, ricomprendono non solo le persone fisiche ma tutti i soggetti comunque destinatari degli obblighi antiriciclaggio. Le commissioni parlamentari, ricordiamo, avevano proposto di inserire la clausola dell'anonimato del professionista che ha effettuato la segnalazione di un'operazione sospetta e di semplificare o escludere gli obblighi di segnalazione nei casi in cui le caratteristiche soggettive del cliente o quelle oggettive della prestazione professionale, rendono improbabile il rischio di riciclaggio. La relazione di accompagnamento al decreto correttivo si limita però a evidenziare l'opportunità di garantire il massimo rispetto della riservatezza dei segnalanti nello svolgimento dell'attività investigativa da parte degli organi competenti. Il decreto correttivo, dunque, rimette alla valutazione degli organi investigativi e alle regole del codice di procedura penale la tutela dell'identità delle persone obbligate a riferire notizie, che potrebbero metterle in pericolo. Il decreto stabilisce che anche il flusso di ritorno delle informazioni è sottoposto al divieto di comunicazione al cliente. Questo significa che l'intermediario, il professionista o il soggetto segnalante non deve per alcuna ragione dare informazioni al cliente dell'intero procedimento di segnalazione della operazione sospetta. E ancora, il divieto di trasferimento di operazioni in contanti opera anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il decreto ha quindi chiarito la portata del divieto comprendendo anche l'ipotesi in cui nell'ambito di una stessa operazione sono stabiliti dalle parti più fondamentali rateali, ciascuno inferiore a 12.500 euro. Poi le rate sono state pattuite apposta per evitare gli obblighi antiriciclaggio allora scatta il divieto. La segnalazione delle operazioni sospette rimane senza una griglia oggettiva di riferimento. Nella relazione illustrativa si spiega che una eccessiva oggettivizzazione delle fattispecie concrete che devono essere oggetto di segnalazione rischia di indebolire il sistema rendendolo troppo rigido. Il decreto correttivo si limita, quindi, a inserire una disposizione che stabilisce che le segnalazioni devono contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni e i motivi del sospetto secondo le istruzioni fornite dalla Uif. In sostanza la valutazione della anomalia della operazione rimane ancorata a un giudizio soggettivo dell'intermediario o del professionista segnalante. *Antonio Ciccia*